

Disciplinare per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – FNOPI e per la tutela dell'identità del segnalante

Premessa

L'istituto del *Whistleblowing* è finalizzato a garantire la tutela dei dipendenti che procedono alla segnalazione di illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'amministrazione.

Il presente Disciplinare ha come scopo quello di regolamentare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'ambito della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – FNOPI (di seguito “FNOPI”) e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante introdotte dal nuovo testo dell'art. 54-*bis* del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Il Disciplinare è redatto in conformità alle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” adottate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.469 del 9 giugno 2021.

Art. 1 – Autori delle segnalazioni

1. Il segnalante è la persona fisica testimone di un illecito o di una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso la FNOPI e che decide di segnalarlo.
2. Ai fini del presente disciplinare, le segnalazioni possono essere presentate da:
 - dipendenti della FNOPI;
 - collaboratori e consulenti esterni;
 - lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della FNOPI;
 - coloro che segnalano o divulgano informazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro con FNOPI nel frattempo terminato.

Art. 2 – Contenuto della segnalazione

1. Il contenuto della segnalazione può riguardare:
 - corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere;
 - cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale;
 - appalti illegittimi;
 - concorsi illegittimi;
 - conflitto di interessi;
 - mancata attuazione della disciplina anticorruzione;
 - adozione di misure discriminatorie da parte della FNOPI;

- assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. n. 179/2017 e s.m.i.;
 - incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del D. Lgs. n. 39/2013;
 - la realizzazione di comportamenti ritorsivi adottati dall'amministrazione nei confronti del *whistleblower*.
2. Ai fini del presente Disciplinare, sono comunque oggetto di segnalazione, non solo gli illeciti relativi all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate, rispettivamente, agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto Codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*¹.

Art. 3 - Condizioni e modalità di tutela del segnalante e segnalazioni anonime

1. Il presente Disciplinare è finalizzato a tenere indenne il soggetto che segnala condotte illecite da conseguenze pregiudizievoli sulle condizioni di lavoro o, più in generale, nella propria sfera giuridica.
2. Le segnalazioni devono essere trasmesse al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – RPCT secondo le modalità meglio precisate al successivo art. 4.
3. Il RPCT ricevuta la segnalazione, deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione all'interno dell'ente.
4. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.
5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Disciplinare le segnalazioni anonime o, comunque, pervenute da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 1. Dette segnalazioni potranno essere, in ogni caso prese in considerazione dalla FNOPI nei procedimenti di vigilanza ordinari.

¹ Sul punto, si vedano le Linee guida ANAC “in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D. Lgs 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)”.

Art. 4 - Piattaforma informatica *on-line*

1. L'inoltro delle segnalazioni avviene esclusivamente tramite la piattaforma denominata "*WhistleblowingPA*", resa disponibile dalla FNOPI sul proprio sito istituzionale per la raccolta delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici e assimilati, nell'ottica di garantire la più elevata tutela di riservatezza e una maggiore celerità di trattazione della segnalazione. La piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR).
2. Il nome del segnalante è conosciuto esclusivamente dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) nominato presso la FNOPI che ha il compito di ricevere analizzare e verificare le segnalazioni.
3. Tale piattaforma consente al segnalante di ricevere un codice identificativo univoco (c.d. "key code") ottenuto mediante un protocollo di crittografia, grazie al quale potrà, altresì, essere costantemente informato sullo stato della propria segnalazione.
4. La piattaforma, adattata alle esigenze e specifiche della Federazione, è accessibile all'indirizzo <https://fnopi.whistleblowing.it/>.
5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all'ANAC seguendo le modalità indicate sul sito: www.anticorruzione.it.

Art. 5 – Tutela del segnalante

1. La FNOPI assicura la tutela del segnalante secondo il regime previsto dall'art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. In particolare, si prevede che:
 - a) l'identità del segnalante non sia rivelata a soggetti diversi dal RPCT, che tratta la segnalazione, fatte salve le ipotesi previste dall'art- 54-*bis*, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001. Per una maggiore tutela il divieto di rivelare l'identità del segnalante si riferisce anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante;
 - b) il segnalante non possa essere destinatario di misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle proprie condizioni di lavoro (c.d. provvedimenti ritorsivi o discriminatori) da parte dell'Amministrazione derivanti dalla segnalazione effettuata. La presunta adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante deve essere comunicata ad ANAC, alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, nel caso, di applicare le sanzioni amministrative previste. La comunicazione può avvenire da parte del segnalante o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative accedendo alla pagina del sito istituzionale di ANAC "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e irregolarità *ex art. 54-bis*, D.lgs. 165/2001 whistleblowing");
 - c) l'esclusione della responsabilità del segnalante (nei limiti previsti dall'art. 3, della Legge n. 179/2017) nel caso in cui riveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto

d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.);

d) la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2, del d.lgs. 33/2013.

2. Il suddetto regime di tutela opera nei soli casi di soggetti individuabili e riconoscibili da parte del RPCT. Non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

Art. 6 - Procedura

1. Al RPCT spetta garantire la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione, che si svolge secondo le seguenti fasi:
 - A. Invio segnalazione: il segnalante accede alla piattaforma tramite l'indirizzo indicato al precedente art. 4 e previa identificazione, compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione. I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR. I campi di cui occorre la compilazione permettono l'indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura del RPCT. In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.
 - B. Esame preliminare: il RPCT verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione indicati agli artt. 1 e 2 del presente Disciplinary, necessari per accordare al segnalante le tutele di cui all'art. 5, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione. Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni. Quanto ai tempi procedurali, l'esame preliminare della segnalazione si conclude entro quindici giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.
 - C. Istruttoria e valutazione: l'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Al fine di istruire la segnalazione, il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso la FNOPI. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può

avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il RPCT. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni, a decorrere dalla data di avvio della stessa. Laddove necessario, il RPCT può essere autorizzato dal Comitato Centrale FNOPI ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.

- D. Conclusione del procedimento: a conclusione dell'istruttoria, il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora invece la segnalazione risulti fondata, il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della fase istruttoria, il RPCT comunica, altresì, l'esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo art. 7. Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione – nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante – alle Autorità giudiziarie competenti.

Art. 7 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679, la FNOPI- che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.
2. Nella scelta dello strumento da utilizzare è stato rispettato il principio di "Privacy by Design" in particolare la FNOPI ha:
 - Verificato gli strumenti disponibili per l'esecuzione dell'adempimento;
 - Selezionato una piattaforma on line tramite:
 - Una verifica preventiva del fornitore per la conformità GDPR;
 - Una valutazione di impatto per lo strumento selezionato.
3. Il fornitore selezionato è stato nominato formalmente "Responsabile del Trattamento".
4. RPCT opera in qualità di autorizzato al trattamento e ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.
5. Ai sensi dell'art. 54 - *bis* del d.lgs. 165/2001, la comunicazione dell'identità del segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:
 - nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare espletato dal Direttore FNOPI o ove competente dall'ufficio del procedimento disciplinare: qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia

indispensabile per la difesa del presunto autore di condotta illecita, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso del segnalante;

- nell'ambito dell'eventuale procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- se nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenza istruttoria, di conoscere l'identità del Segnalante, il RPCT procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

6. Le autorità e gli organismi esterni all'amministrazione tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.